CASSAZIONE.net

07144.15

AULA 'B'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

9 APR 2015

Oggetto
cessione di ramo d'azienda

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 15320/2013

Cron. 7144

Rep.

Ud. 04/12/2014

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente -

Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Rel. Consigliere -

Dott. MATILDE LORITO - Consigliere -

Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15320-2013 proposto da:

MI S.R.L. già MS & DI S.P.A. C.F. X , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

2014

3868

- ricorrente -

contro

DL c.f. X , elettivamente

CASSAZIONE.net

CASSAZIONE.net

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SETTIMIO DI SALVO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonchè contro

FALLIMENTO XP S.R.L.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 10015/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/02/2013 R.G.N. 7385/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l'Avvocato ROMEI ROBERTO per delega verbale MARESCA ARTURO;

udito l'Avvocato DI SALVO SETTIMIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA,che ha concluso per il rigetto del ricorso.

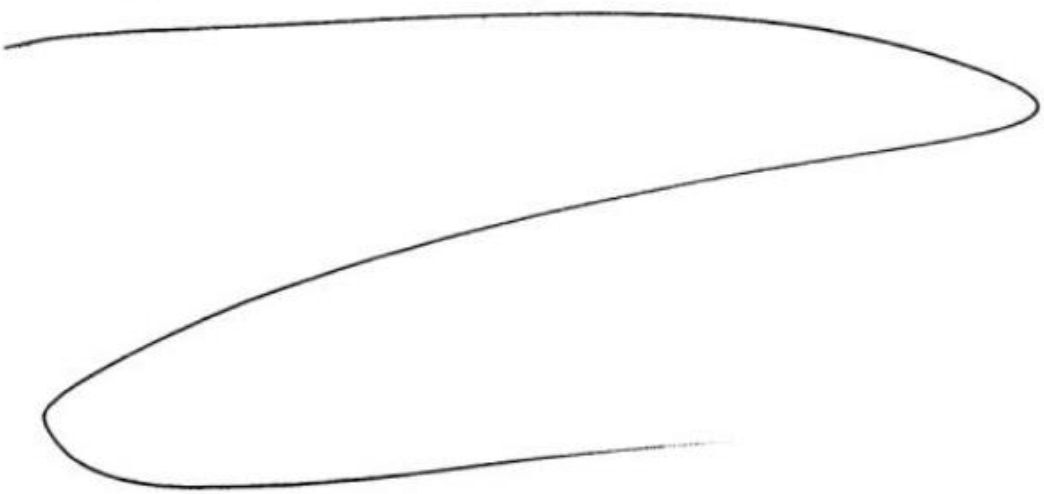

CASSAZIONE.net

CASSAZIONE.net

Udienza del 4.12.204, causa n. 22

R.G. n. 15320/2013

Svolgimento del processo

Con sentenza del 29.11.2012la Corte di Appello di Roma riformava la sentenza di prime cure ed accoglieva la domanda della dipendente DS di accertamento dell'inefficacia del dedotto trasferimento del ramo d'azienda effettuato dalla MI alla XP srl con conseguente persistenza del rapporto di lavoro con la detta lavoratrice e con condanna della M al pagamento in favore della D delle differenze tra il trattamento spettante in virtù dell'accertata persistenza del rapporto e quanto *medio tempore* percepito dalla XP . Per quanto qui interessa la Corte territoriale ha ritenuto che nella vicenda in esame non era ravvisabile una cessione di ramo d' azienda sussumibile nell'ambito della disciplina di cui all'art. 2112 c.c. per mancanza del requisito dell'autonomia funzionale del ramo ceduto alla società XP e cioè " la LC ", che svolgeva un servizio di informazione medico- scientifica di alcuni prodotti farmaceutici. La Corte territoriale ha accertato che l'entità ceduta da un lato non aveva conservato in alcun modo la propria identità dopo il trasferimento e dall'altro lato non risultava connotata dall'imprescindibile requisito dell'organizzazione intesa come legame funzionale che rende le attività dei dipendenti appartenenti al gruppo ceduto interagenti tra loro e capaci di consentire la prosecuzione dell'attività. Era infatti emerso che circa il 20% degli informatori della linea C non erano stati trasferiti con la cessione, che non era stato trasferito il vertice della linea e metà dei quadri intermedi, che gli informatori erano stati ripartiti dalla cessionaria in tre linee, ciascuna preposta alla commercializzazione di farmaci che non consentivano di utilizzare le conoscenze acquisite nel corso dell'attività svolta con la cedente. La Corte di appello ha ritenuto ammissibili le contestazioni della D in ordine alla allegazioni di controparte circa i lavoratori effettivamente trasferiti in quanto già contenute nel ricorso di primo grado e considerato che l'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti della cessione gravava in realtà sulla società . Per la Corte territoriale, posto che il vertice della linea C non era stato trasferito così come la metà dei quadri, era stato azzoppato il vertice gerarchico e quindi la rete di informatori era priva del " legante organizzativo" necessaria a farla funzionare, tenuto anche conto che la stessa rete di informatori era già stata indebolita dall'ulteriore taglio, nella cessione, di quest'ultimi nella misura del 20%. Che con la cessione la rete avesse perso autonomia organizzativa risultava ulteriormente confermato dalla circostanza che la struttura era stata poi smembrata in tre

CASSAZIONE.net

diverse linee di promozione. L'entità dei mezzi materiali trasferiti peraltro era modesta e comunque necessitava di un centro direttivo ed organizzativo, che, invece, era venuto meno.

Ricorre la MI s.r.l. con quattro motivi corredati da memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.. Resiste con controricorso la D con controricorso corredato da memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.; dell'art. 101 c.p.c.; dell'art. 414 c.p.c. e dell'art. 416 c.p.c. nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto di ammettere le avverse e tardive contestazioni sulla composizione del ramo nonostante la decadenza maturata in primo grado.

Il motivo appare infondato. La Corte territoriale ha osservato che era onere della società dimostrare la sussistenza dei requisiti di validità della cessione di ramo d'azienda e che il ricorrente aveva comunque già contestato nel ricorso che non tutti gli osservatori già addetti alla LC erano stati trasferiti e che nelle note autorizzate si era solo specificato circostanze già dedotte. Ora il motivo non rispetta il principio dell'autosufficienza del ricorso in cassazione posto che il ricorso originario non è stato né prodotto, né riprodotto e che le difese di controparte sono quindi ricostruite per stralci sintetici e quindi inidoneamente. In ogni caso gravava su parte oggi ricorrente dare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti di legittimità della cessione del ramo d'azienda e quindi dimostrare che fossero stati trasferiti tutti gli elementi, in termini di personale e di mezzi materiali, necessari per realizzare l'autonomia funzionale ed organizzativa del ramo. L'accertamento di quanti fossero i lavoratori in effetti trasferiti era centrale ed obiettivamente determinante, come osservato dalla Corte di appello, da sempre il *thema decidendum*.

Con il secondo motivo si allega l'omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti: la Corte di appello non ha valutato l'allegato L del contratto di cessione (doc. 10 del fascicolo di primo grado) . L'allegato indicava i nominativi dei lavoratori effettivamente trasferiti al momento della cessione mentre l'allegato 1 del fascicolo era costituito solo da *slides*(fogli di presentazione) non nominative che non potevano prevalere su quanto attestato da una scrittura privata autenticata. Il doc. n. 1 indicava gli appartenenti alla linea C nel 2007, mentre la cessione era avvenuta solo il 31.12.2007.

Il motivo appare infondato. In primo luogo non si indica alcuna difesa dei precedenti gradi del giudizio in cui l'argomentazione per cui ci si doveva riferire al doc. n. 10 invece che a quello n. 1 sarebbe stata introdotta. In ogni caso la Corte di appello ha esaminato il doc. n. 10 (prodotto dalla parte appellata) e l'ha confrontato con altro documento (il doc. n. 1) prodotto dalla stessa parte, e cioè la società oggi ricorrente (pag. 9 della sentenza impugnata), ed ha correttamente assunto il secondo come organigramma della linea C (il fatto che si trattassero di *slides* (fogli di presentazione) non esclude che si trattasse di un organigramma) nel periodo immediatamente precedente la cessione ed il primo come elenco dei dipendenti effettivamente trasferiti ed ha accertato che molti di questi non erano stati interessati alla cessione. La Corte territoriale ha quindi elencato i dipendenti che non erano passati alla cessionaria già appartenenti alla linea C . La motivazione appare corretta e logicamente

CASSAZIONE.net

coerente e fondata su due documenti prodotti proprio dalla parte ricorrente; le censure sono di merito, dirette ad una rivalutazione del fatto, come tale inammissibile in questa sede e sono anche generiche perché la parte ricorrente non indica quali lavoratori che la Corte territoriale ha accertato non essere stati coinvolti nella cessione sarebbero in realtà passati alla cessionaria.

Con il terzo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 12 disp. att. del c.p.c. nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che l'identità del ramo, così come la sua organizzazione ed autonomia, si configurino, nelle cessioni aventi ad oggetto le linee di informazione scientifica del farmaco, solo in caso di corrispondente cessione dei farmaci trattati e dell'intero gruppo di dipendenti come componeva il ramo prima del suo trasferimento.

Il motivo appare infondato. L'art. 2112 c.c., sia nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 18 del 2001, art. 1 vigente a decorrere dal 1 luglio 2001, sia nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32 applicabile alla presente controversia, ha mantenuto immutata la definizione di "trasferimento di parte dell' azienda" nella parte in cui essa è "intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata". Tale nucleo della disposizione è rimasto intatto, non essendo stato toccato dalle modifiche normative che hanno invece riguardato, con riferimento all'articolazione appena descritta, la soppressione dell'inciso "preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità" e l'aggiunta testuale "identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento". Detta nozione di trasferimento di ramo d' azienda nella parte di testo non modificata è coerente con la disciplina in materia dell'Unione Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di una entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23).
La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario vivente (*ex plurimis*: Cass. n. 19740 del 2008), ha ripetutamente individuato la nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obbiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C- 13/95, Suzen, punto 13; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C-340/2001, Abler, punto 30; Corte di Giustizia, 15 dicembre 2005, C- 232/04 e C-233/04, Guney-Gorres e Demir, punto 32) e sia sufficientemente strutturata ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, Hernandez Vidal, C-127/96, C-229/96, C-74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, Jouini, C-458/05, punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/10, Scattolon, punto 60). Il criterio selettivo dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto, letto conformemente alla disciplina dell'Unione, consente di affrontare e scongiurare ipotesi in cui le operazioni di trasferimento si traducano in forme incontrollate di espulsione di personale. Pertanto nessuna censura può essere addebitata alla sentenza impugnata laddove assume il canone della "articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata" quale pre-requisito indispensabile per configurare una

CASSAZIONE.net

efficace cessione del contratto di lavoro senza il consenso del lavoratore, prima ed oltre la questione della preesistenza del ramo ceduto. Peraltro sull'aspetto della preesistenza del ramo ceduto di recente la Corte di Giustizia, pregiudizialmente sollecitata da un giudice italiano proprio in riferimento alla formulazione dell'art. 2112 c.c. novellata dall'art. 32 del cit. D.Lgs., ha testualmente ritenuto che "L'art. 1, paragrafo 1, lett. a) e b), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, ..., deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, in presenza di un trasferimento di una parte di impresa, consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell'ipotesi in cui la parte di impresa in questione non costituisca un'entità economica funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento" (CGUE, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a.). Ciò posto la Corte territoriale ha escluso che nella fattispecie sottoposta al suo vaglio fossero emerse circostanze tali da far ritenere che nella specie fosse stata trasferita una attività organizzata "funzionalmente autonoma", con una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 5117 del 2012, Cass. n. 20422 del 2012, Cass. n. 2151 del 2013, Cass. n. 20729 del 2013, Cass. n. 1821 del 2013, Cass. n. 24262 del 2013). La Corte di appello ha accertato che l'entità ceduta da un lato non aveva conservato in alcun modo la propria identità dopo il trasferimento dall'altro lato non risultava connotata dall'imprescindibile requisito dell'organizzazione intesa come legame funzionale che rende le attività dei dipendenti appartenenti al gruppo ceduto interagenti tra loro e capaci di consentire la prosecuzione dell'attività. Era infatti emerso che circa il 20% degli informatori della linea C non erano stati trasferiti con la cessione, che non era stato trasferito il vertice della linea e a metà dei quadri intermedi, che gli informatori erano stati ripartiti dalla cessionaria in tre linee, ciascuna preposta alla commercializzazione di farmaci che non consentivano di utilizzare le conoscenze acquisite nel corso dell'attività svolta con la cedente. Per la Corte territoriale, posto che il vertice della linea C non era stato trasferito così come la metà dei quadri, era stato azzoppato il vertice gerarchico e quindi la rete di informatori era priva del " legante organizzativo" necessaria a farla funzionare, tenuto anche conto che la stessa rete di informatori era già stata indebolita dall'ulteriore taglio, nella cessione, di quest'ultimi nella misura del 20%. Che con la cessione la rete di informatori avesse perso autonomia organizzativa risultava ulteriormente confermato dalla circostanza che la struttura era stata poi smembrata in tre diverse linee di promozione. L'entità dei mezzi materiali trasferiti peraltro era modesta e comunque necessitava di un centro direttivo ed organizzativo, che, invece, era venuto meno. Si tratta di un percorso motivazionale sufficiente e non contraddittorio, formalmente coerente nell'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, immune da vizi logici o giuridici cui si pongono censure generiche e comunque di merito. In una prospettiva processuale, poi, occorre rilevare che - come condivisibilmente sostenuto dalla Corte territoriale - incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. quale eccezione al principio del necessario consenso del lavoratore creditore ceduto, fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività: grava, cioè, sulla società cedente l'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d' azienda (cfr., in motivazione, Cass. n. 206 del 2004). Nella specie tale prova, secondo la valutazione di merito del giudice d'appello non è stata fornita. La circostanza per cui non sarebbero stati neppure trasferiti i farmaci

CASSAZIONE.net

oggetto dell'informazione con l'atto di cessione è circostanza ulteriore che comprova l'accertata inconsistenza organizzativa e funzionale del preteso ramo trasferito.

Con l'ultimo motivo si allega l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Non è stato valutato che la lavoratrice aveva conservato le sue aree territoriali e analoghe branche di divulgazione.

Il motivo appare inammissibile in quanto parte ricorrente non dimostra la decisività della circostanza pretesamente non valutata posto che il cuore della decisione impugnata, come già ricordato, risiede palesemente nella inconsistenza organizzativa e funzionale (e quindi nella mancanza di autonomia) del ramo ceduto.

Si deve quindi rigettare il ricorso. Le spese di lite del giudizio di legittimità- liquidate come al dispositivo in favore della parti costituite- seguono la soccombenza. Nulla tra le altre parti.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti costituite che si liquidano in euro 100,00 per esborsi, nonché in euro 4.000,00 per compensi oltre accessori di legge. Nulla tra le altre parti. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2014

Il Consigliere estensore

(dr. Giuseppe **Bronzini**)

Il Presidente

CASSAZIONE.net

CASSAZIONE.net

Il Funzionario Giudiziario

Depositato in Cancelleria

9 APR 2015

Il Funzionario Giudiziario
Adriana GRANATA

CASSAZIONE.net